



Comune di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

**COPIA
DELIBERAZIONE N. 8**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

adunanza Ordinaria Pubblica di Prima convocazione

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2025

L'anno **duemilaventicinque** addì **diciassette** del mese di **aprile** alle ore 19:00 nella Sala Consiliare, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti di questo Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Nicolò Ficicchia	Sindaco	Presente
Nicola De Domizio	Consigliere	Assente
Gianluca Bottarelli	Consigliere	Presente
Paolo Merigo	Consigliere	Presente
Stefano Alberini	Consigliere	Presente
Giuseppe Goi	Consigliere	Presente
Alessandro Pancera	Consigliere	Presente
Barbara Alberini	Consigliere	Presente
Carlo Acerbi	Consigliere	Presente
Noemi Doro	Consigliere	Presente
Anna Maria Arrigoni	Consigliere	Presente
Tania Lini	Consigliere	Assente
Emiliano Castellucchio	Consigliere	Presente

Presenti n. 11

Assenti n. 2

Partecipano alla seduta:

Arienti Valeria in qualità di Assessore esterno P

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE **Ciulla Giuseppe** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco **Ficicchia Nicolò** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



Comune di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

Delibera di Consiglio comunale n. 8 del 17-04-2025

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2025

IL RESPONSABILE DELL'AREA "ECONOMICA FINANZIARIA" PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

VISTI:

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

VISTI inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - o "... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga' ..." (lett. f);
 - o "... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);
 - o "... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ..." (lett. i);

PREMESSO CHE a seguito della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*" e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riguardo all'Allegato "A", è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;



Comune di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

PRESO ATTO che detto metodo MTR è stato riformato con la successiva deliberazione n. 363/2021 ARERA, che ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, prevedendo un tool per l'elaborazione del PEF pluriennale 2022-2025;

VISTO l'art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF che, al comma 1, dispone che *"... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente Territorialmente Competente ..."* e che al successivo comma 3 prevede che il piano economico finanziario è soggetto *"... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ..."*;

VISTA quindi la deliberazione n. 389/2023/R/rif rubricata *"Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR - 2)"* che ai sensi dell'art. 1.1. *"... reca le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dall'articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento ..."*.

VISTE:

- la determinazione di ARERA n. 2 del 04/11/2021, con la quale sono stati approvati gli schemi temi degli atti costituenti la proposta tariffaria, nonché il Tool di calcolo per la redazione del PEF 2022-2025;
- la determinazione di ARERA n.1 del 06/11/2023, con la quale sono stati approvati gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria, nonché il tool di calcolo per la redazione della revisione biennale del PEF 2024-2025;

PRESO ATTO che la stessa ARERA, in relazione al PEF quadriennale, per le annualità successive alla prima prevede:

- o un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie secondo le modalità e i criteri che saranno individuati nell'ambito di un successivo procedimento;
- o un'eventuale revisione infra periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente Territorialmente Competente (ETC) al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel PEF, secondo quanto disposto dalle deliberazioni 363/2021/R/RIF, 459/2021/R/RIF e 68/2022/R/RIF;

RILEVATO quindi che il metodo tariffario MTR-2 prevede, in circostanze ordinarie, una revisione infra periodo del PEF quadriennale, unicamente con cadenza biennale e dunque, nel caso di specie, nell'anno 2024;

RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 23/04/2024 con cui è stato approvato, secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 di cui alla deliberazione dell'ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021, il Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2024-2025;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto



Comune di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

RICHIAMATO inoltre il D.Lgs. 3 settembre 2020 n.116 con cui sono state introdotte importanti modifiche al D.Lgs 3 aprile 2006 n.152 cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA) ed in particolare:

- l'art. 183 che ha uniformato la definizione di rifiuti urbani a quella comunitaria, facendo così venir meno i cosiddetti rifiuti assimilati;
- l'art. 184 che ha modificato la classificazione dei rifiuti ed in particolare l'elenco dei rifiuti speciali;
- l'abrogazione della lett. g) del comma 2 dell'art.198 con il venir meno del potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali;
- l'art. 238 comma 10, che ha escluso la corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "pay as you through" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

CONSIDERATO che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

RILEVATO che il successivo comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e "nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti", di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;



Comune di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

VERIFICATO, altresì, che l'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652, fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

ATTESO che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) conclusa l'indagine conoscitiva, avviata con deliberazione n. 41/2024, sui criteri di articolazione dei corrispettivi applicati nel servizio di gestione dei rifiuti urbani, ha avviato con deliberazione n. 56/2025/R/RIF un procedimento di primo riordino in materia di articolazione dei corrispettivi nel servizio di gestione dei rifiuti urbani da concludersi entro il 31 luglio 2025;

ATTESO altresì che contestualmente l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ha avviato anche il procedimento per la definizione del metodo tariffario per il terzo periodo regolatorio (MTR-3) con deliberazione n. 57/2025;

PRESO ATTO, pertanto, che la TARI non impone, per l'anno 2025, la stringente pedissequa applicazione dei criteri e coefficienti numerici di cui agli allegati tecnici del D.P.R. n. 15/1999;

RILEVATO che, ai fini della semplificazione del calcolo delle tariffe TARI e in attesa della definizione dei primi criteri di articolazione tariffaria stabiliti dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), il Comune di Canneto sull'Oglio adotta la deroga di cui al comma 652 come sopra richiamato, tralasciando di considerare i coefficienti di cui al D.P.R. n. 158/1999;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: *utenze domestiche* ed *utenze non domestiche*;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel Piano Economico Finanziario (PEF) 2024-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool aggiornato proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

CONSIDERATO che la procedura di approvazione del PEF, già indicata all'art. 6 del metodo MTR, ora stabilita dall'art. 7 del metodo MTR-2, conferma che l'approvazione delle tariffe spetta esclusivamente ad ARERA, ribadendo, altresì, che la validazione del PEF è attribuita in capo all'Ente Territorialmente Competente (ETC) o, in assenza, al Comune;

VERIFICATO, altresì, che il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il "limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie", da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

RICHIAMATE le "Linee guida interpretative" per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive modificazioni" del 12 gennaio 2024 nelle quali, da un lato "... Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei



Comune di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente ...” e dall’altro si prevede che “... “... Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati art. 4 e 5 del MTR, allegato alla delibera ARERA n.443/2019, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività e le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie ...”;

CONSIDERATO che il Piano Economico Finanziario deve essere integrato dalle specifiche poste rettificative, di cui all’art. 1.4. della Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/d/RIF/R così determinate:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell’articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell’attività di recupero dell’evasione;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) le ulteriori partite approvate dall’Ente territorialmente competente;

RILEVATO che dal Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2025, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell’ARERA 363/2021/R/rif (MTR-2) e 389/2023/R/RIF, si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a € 511.956,00, al quale decurtare le detrazioni di cui al comma 1.4 della determina n. 2/DRIF/2021 per un totale delle entrate tariffarie pari a € 509.116,00 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l’anno 2025;

DATO ATTO del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie in coerenza con i criteri di cui all’art. 4 MTR– 2;

VISTO l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l’art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall’art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, “... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...”;

VISTA la Deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/rif che, a far data dal 1° gennaio 2024, ha introdotto le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ed in particolare:

- UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
- UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;

PRESO ATTO che con Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 21 gennaio 2025, n. 24, in attuazione dell’art. 57-bis del D.L. 124/2019, è stato adottato il Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate, precisando che l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) con propri provvedimenti stabilirà le modalità applicative delle agevolazioni tariffarie, tenuto conto del



Comune di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto;

VISTA la Deliberazione di ARERA 1 aprile 2025 n. 133/2025/R/RI, recante l'avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del "Bonus sociale rifiuti" agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'art. 57-bis del D.L. 124/2019 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24, la quale stabilisce a decorrere dall'1 gennaio 2025 l'istituzione di una nuova componente perequativa *UR3,a*, da applicare a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI, prevista inizialmente in € 6,00 per utenza per anno, a copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus sociale per i rifiuti;

PRESO ATTO altresì che:

- tale nuova componente *UR3,a* potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di congruaggio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus;
- l'Autorità provvederà, con successivi provvedimenti, alla differenziazione della *UR3,a* tra utenze domestiche e utenze non domestiche, valutando ulteriori affinamenti dell'articolazione della medesima componente;

DATO ATTO che a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'Ente deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza secondo criteri razionali;

RITENUTO, pertanto, di ripartire i costi totali di cui al Piano Economico Finanziario succitato, tra utenze domestiche e non domestiche in base alla potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze; come segue:

- 71 % a carico delle utenze domestiche;
- 29 % a carico delle utenze non domestiche;

TENUTO CONTO delle riduzioni previste dal vigente regolamento della Tassa sui Rifiuti (TARI), in particolare quelle previste dall'art. 16 "*Riduzioni per i rifiuti urbani avviati al recupero dalle utenze non domestiche*";

VISTO il prospetto delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2025, determinate in conformità alle disposizioni sopra descritte, dando atto che con l'applicazione di tali tariffe viene raggiunta, in via previsionale, la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Economico Finanziario;

RITENUTO, altresì, di stabilire che, per l'anno 2025, il versamento del tributo avvenga in n. 2 rate aventi le seguenti scadenze:

- rata 1°: 31 agosto 2025;
- rata 2°: 28 febbraio 2026;



Comune di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

PRESO ATTO che:

- la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo Fiscale;
- nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

VISTO il "Regolamento della Tassa sui Rifiuti (TARI)" approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 30/06/2021 e modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 28/04/2022 e con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 28/04/2023;

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione del succitato prospetto delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2025, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche come dettagliatamente indicate nell'allegato "A";

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "*... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*";
- l'articolo 174 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale "*...A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'[articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ...*";

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni;



Comune di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

ACQUISTO il parere favorevole dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000 (allegato B);

ATTESA la competenza del Consiglio comunale all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 42 del Testo Unico n. 267 del 18 agosto 2000;

DELIBERA

1. **DI CONSIDERARE** le premesse del presente atto come parte integrante e sostanziale del medesimo anche ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. **DI APPROVARE**, prendendo atto del Piano Economico Finanziario 2024–2025 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 23/04/2024, le tariffe della TARI 2025 per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche determinate come descritto nell'Allegato A facente parte integrante della presente deliberazione;
3. **DI QUANTIFICARE** in € 511.956,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI), di cui € 509.116,00 da entrate tariffarie e € 2.840,00 da contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07, dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario di cui al punto sub 2) del deliberato;
4. **DI DARE ATTO** che l'importo del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.Lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
5. **DI DARE**, altresì, atto che risultano dovute, insieme alla TARI e al TEFA, le seguenti componenti perequative, che non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:
 - *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
 - *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;
 - *UR3,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus sociale per i rifiuti, pari ad € 6,00 per utenza per anno, fatti salvi successivi provvedimenti in merito all'articolazione della medesima componente da parte dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA);
6. **DI STABILIRE** che, per l'anno 2025, il versamento del tributo avvenga in n. 2 rate aventi le seguenti scadenze:
 - rata 1°: 31 agosto 2025;
 - rata 2°: 28 febbraio 2026;
7. **DI STABILIRE** altresì che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in importo unico entro la scadenza della prima rata;



Comune di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

8. **DI PROVVEDERE** alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);

9. **DI DARE ATTO** che:

- il presente provvedimento è rilevante ai fini del popolamento della sezione di Amministrazione Trasparente di riferimento nel rispetto del D.Lgs. 33/2013, a cura del Responsabile di Servizio competente;
- sono state osservate, a cura del Responsabile del Servizio competente, le misure anticorruzione indicate nel PIAO, Sezione 2) Valore pubblico, performance e anticorruzione, approvato con Delibera di Giunta n. 20 del 25/03/2025;
- in capo ai Responsabili di Servizio che emettono i pareri richiesti dal D.Lgs. n. 267 del 2000 non ricorrono conflitti, anche potenziali, di interessi a norma dell'art. 6-bis della legge 241/1990, dell'art. 6 del DPR 62/2013 e del vigente Codice di comportamento del Comune di Canneto sull'Oglio e non sussistono obblighi di astensione previsti dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dal vigente Codice di comportamento del Comune di Canneto sull'Oglio;
- ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 241/1990, contro il presente atto è ammesso il ricorso al T.A.R. Lombardia nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104) o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del DPR 24 novembre 1971, n. 1199.

Allegati: A - *Determinazione delle tariffe TARI 2025*

B - *Parere Revisore*

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Testo Unico n. 267 del 18 agosto 2000 così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174:

- *favorevole di regolarità tecnica, espresso da Maria Pia Caterina Arienti, in qualità di Responsabile di Servizio dell'Area "Economico – finanziaria";*
- *favorevole di regolarità contabile, espresso da Maria Pia Caterina Arienti, in qualità di Responsabile di Servizio dell'Area "Economico – finanziaria".*



Comune di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

RELAZIONA il punto all'ordine del giorno il Sindaco "Punto numero otto, approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti cosiddetta TARI, una delle tante sigle che ormai abbiamo imparato a conoscere, per l'anno 2025. Per quanto riguarda la tariffazione sui rifiuti dobbiamo apprendere che, al momento, il rinnovo che è stato fatto con l'azienda che avevamo prima, parliamo nello specifico di Aprica, ha comunque dato dei risultati diremmo positivi. Nel senso che le variazioni del PEF ed eventuali differenze sono assai contenute nella media dello 0,3%. Se poi volessimo vedere gli estremi di questa media si va da uno 0,0% a uno 0,5%. A questo, che sono le spese del PEF specifiche del Comune, voglio e ci tengo a ricordare questa cosa. Oltre alle spese proprie del Comune o tipicamente imputabili al Comune ci sono poi delle altre spese che vanno a ricadere su ogni singola utenza e su ogni singola tariffa TARI derivanti da perequazioni, da, quindi, cifre obbligatorie imposte dalle normative nazionali. Molto gentilmente gli uffici hanno riportato tali perequazioni a pagina sei e a pagina sette. Nello specifico parliamo di una prima quota perequativa di 0,10 centesimi per ogni utenza, una seconda quota sempre perequativa di 1,50 e, a partire da quest'anno, per andare a finanziare gli sconti IMU che forse avete potuto apprendere anche dagli organi di stampa e di comunicazione, è stata introdotta una terza quota perequativa di ben 6,00 euro a utenza. Quindi considerate che, al netto di quello che è il prezzo del PEF proprio del Comune, ogni utenza ha una maggiorazione di 7,60 euro dovuta a somme che non andranno a foraggiare il Comune, bensì andranno in direzione di Roma e rispettivi organi che li dovranno gestire.

Poi, se ci sono interventi o domande siamo, ovviamente, a disposizione."

Consigliere Noemi Doro: "Grazie. Allora, per quanto riguarda la TARI abbiamo alcuni dubbi e alcune riflessioni. Intanto gli aumenti sono a partire dalle utenze da tre componenti familiari in su. Quindi, in genere, si parla di nuclei familiari in cui ci sono bambini che vanno già a scuola e per i quali nel bilancio domestico la bolletta TARI ha comunque un peso. Quindi proponiamo di rivedere questi aumenti in modo che siano distribuiti in maniera più uniforme anche sugli altri nuclei da una o da due persone in modo che, in generale, pesino meno su tutta la popolazione cannetese. Se si vuole però veramente contenere il costo della TARI, dobbiamo cominciare ad abbassare i costi di smaltimento stimolando l'aumento della raccolta differenziata. Il rapporto Legambiente sui Comuni ricicloni del 2024 non vede Canneto. Ci sono, però, 28 Comuni mantovani, tra cui Asola, Casalromano e Casalmoro, per citare quelli più vicini a noi, che hanno una raccolta differenziata ben oltre l'80%. Casalmoro il 91%. Continuiamo a insistere, quindi, sulla strada della tariffa puntuale secondo le direttive europee. Dal 1° gennaio di quest'anno lo sta facendo Acquanegra con Tea Ambiente; quindi, crediamo che anche Canneto sia in grado di farlo.

Per quanto riguarda, in particolare, il contratto con Aprica, con delibera di Giunta numero 84 del 10 settembre, dove vengono rinnovati sei anni di appalto, la cifra è di 379.000 euro circa, c'è tra gli allegati una relazione del responsabile dell'ufficio tecnico dove si legge, e ne avevamo parlato proprio anche con l'ufficio, che l'appaltatore di Aprica non aveva svolto alcuni servizi che erano nel capitolato. Ve ne leggo qualcuno, tanto per farvi capire. Ce ne sono tre, ma in realtà sono sedici le cose che non ha fatto. Caricamento e bonifica dei dati nell'applicativo, attività di stampa e postalizzazione, relazione di un file di ruolo coattivo... insomma, ci sono un po' di cose. Quelli che non sono stati fatti sono quantificabili nella cifra di 35.500,00 euro e sono stati accordati come nuovi lavori di riqualifica al centro di raccolta. Però, in realtà, va evidenziato che i servizi non svolti da Aprica non sono solo quelli citati in quella relazione, ma ce ne sono altri. E, quindi, il valore andrebbe ben oltre i 35.000,00 euro. Sempre a titolo esemplificativo, art. 5, comma i, "Lavori di adeguamento dell'accesso al centro di raccolta secondo il progetto predisposto dall'ufficio", art. 21.2.2 "I mezzi di raccolta devono essere dotati di centraline in grado di leggere



Comune di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

i tag contenuti nei contenitori”, art. 31.4 “Identificazione dei bidoni dotati di tag”, art. 28.9 “Lavori di riqualificazione” in questo punto è chiesto all’appaltatore di svolgere gli interventi di riqualificazione come da specifiche contenute in un particolare allegato, il numero 8, entro un anno dall’affidamento del servizio. Quello che ci fa un po’ specie è che questo allegato 8 del vecchio capitolato è lo stesso del nuovo capitolato. Tanto simile che il Consigliere Castellucchio, ormai in pensione, è considerato come uno dei referenti interni del Comune. Quindi, forse, sarebbe meglio riguardarlo.

È ormai chiaro quindi che ci sono diverse imprecisioni, ma quella che maggiormente ci interessa è che la spesa TARI sia il meno impattante sulla popolazione.

Pe cui vi chiediamo che venga nuovamente stimato il valore dei lavori e servizi non eseguiti da Aprica, ma rientranti nei suoi obblighi contrattuali e, quindi, che venga detratto tale importo e, quindi, ricalcolata la TARI in base a queste minori spese.

Se la vogliamo dire tutta, per finire l’intervento, sempre nel vecchio capitolato, perché uno vale l’altro, quello scaduto e quello nuovo sono uguali, c’è questo appunto dove c’è scritto art. 27.3.8 “L’appaltatore deve garantire il servizio di intervento con reperibilità in occasioni di incidenti stradali, sversamenti di materiali, abbandono rifiuti. Allo scopo deve essere messa a disposizione un’equipe fino a due operatori con veicolo attrezzato [...]”. Ad oggi non c’è evidenza che questo servizio venga svolto. Infatti, per la raccolta dei rifiuti abbandonati dobbiamo ringraziare alcuni volontari.

Il servizio di pronto intervento, fino al 21 gennaio 2025, era stato dato in appalto alla ditta Sicurezza e Ambiente, ma era nel capitolato di Aprica. Quindi due ditte, un solo servizio. Con il nuovo appalto, perché ce n’è già pronto uno nuovo a quanto pare, il servizio di pronto intervento verrà comunque svolto da Aprica come da capitolato o da una terza azienda? In tal caso, ad Aprica verrà chiesto un rimborso per il lavoro che non è mai stato svolto?

Quindi, vi chiediamo, insomma, di far rispettare ad Aprica il contratto che avete fatto con l’azienda e, magari, di evitare dei copia e incolla.”

Consigliere Carlo Acerbi: *“Un intervento chiarificatore. Ma noi abbiamo fatto un nuovo contratto o una proroga di quello vecchio?”*

Sindaco: *“Rinnovo.”*

Consigliere Carlo Acerbi: *“Un rinnovo. Quindi il contratto è rimasto in essere, abbiamo solo prorogato i termini.”*

Sindaco: *“Grazie. Chiaramente ringraziamo dell’intervento il Consigliere Doro. I calcoli che ha esposto a noi non risultano. Gli uffici hanno fatto il loro lavoro, confidiamo con massima fiducia che abbiano lavorato bene e quindi prendiamo atto e andiamo avanti. Altri interventi?”*

Consigliere Carlo Acerbi: *“No però, scusate, precisiamo la vicenda. Ci hanno detto che è un contratto copia incolla, ma un contratto che si rinnova resta identico. Cioè, non è che abbiamo fatto un nuovo contratto, abbiamo prorogato i termini di un contratto e quindi quel vecchio contratto resta in essere. Non abbiamo fatto un copia incolla. Quel contratto aveva la durata di anni sei che poteva essere rinnovato, e hanno probabilmente negoziato alcuni lavori.”*

Vicesindaco Giuseppe Goi: *“C’è da aggiornare la figura di “Emiliano””*



Comune di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

Consigliere Carlo Acerbi: *“Ho capito, ma quel contratto è in essere. Non posso modificare un contratto che è stato registrato, stipulato dieci anni fa. Magari anche la sede della società è cambiata, però, voglio dire, non è che si cambia. Il contratto resta in essere.”*

Consigliere Anna Maria Arrigoni: *“Sì, ma se non vengono fatti alcuni servizi e faccio il rinnovo con gli stessi servizi che la ditta non li fa.”*

Assessore Gianluca Bottarelli: *“Però sono stati quantificati in 35.000,00 euro i servizi.”*

Consigliere Noemi Doro: *“Sì, ma c'è altro.”*

Sindaco: *“Sì, ma infatti forse non sono stato chiaro. Prendiamo atto dell'osservazione della minoranza, ma a noi tali affermazioni non risultano. Prendiamo atto, ringraziamo e andiamo avanti. Penso che la risposta sia chiara.”*

Consigliere Noemi Doro: *“Sì, non se ne vuole discutere in questa sede.”*

Sindaco: *“No, assolutamente. Ne abbiamo parlato dicendo che abbiamo preso atto, che a noi non risultano tali osservazioni. I nostri uffici hanno fatto il loro lavoro. A voi risulta qualcosa di diverso.”*

Consigliere Noemi Doro: *“C'è possibilità di ridiscutere di questa cosa o viene chiusa qui la questione?”*

Sindaco: *“La relazione da chi è stata fatta? I calcoli in discussione, da chi sono stati fatti?”*

Consigliere Noemi Doro: *“Dall'ufficio tecnico. È un allegato dell'ufficio tecnico.”*

Sindaco: *“E allora dovete chiedere all'ufficio tecnico, non all'Amministratore.”*

Consigliere Noemi Doro: *“Ah, perché l'Amministratore su questa cosa non ha alcuna voce in capitolo.”*

Sindaco: *“Se la relazione è a firma dell'ufficio tecnico.”*

Consigliere Noemi Doro: *“C'è qualcosa che mi sfugge.”*

Consigliere Anna Maria Arrigoni: *“Cioè, per i servizi spendiamo soldi pubblici. Se i servizi, in qualche modo, non funzionano bene, il controllo è anche vostro. L'ufficio tecnico fa per i cavoli suoi?”*

Sindaco: *“Ma certo. Ma infatti, che il servizio funzioni male a noi non risulta, uno. Voi avete detto che, secondo voi, quello che è fatto dall'ufficio tecnico come allegato non va bene. È da segnalare all'ufficio tecnico. Noi siamo gli Amministratori, se a noi l'ufficio tecnico produce un documento tecnico non abbiamo né il dovere, né le competenze di mettere in dubbio quelle che sono le deduzioni tecniche.”*



Comune di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

Consigliere Anna Maria Arrigoni: *“Se ci sono due ditte incaricate di fare lo stesso servizio ci sarà un motivo.”*

Sindaco: *“Certo.”*

Consigliere Anna Maria Arrigoni: *“Allora vi impegnate ad approfondire la cosa se non altro?”*

Sindaco: *“Certo, ne prendiamo atto.”*

Consigliere Noemi Doro: *“Quindi se ne può riparlare. Ci sarà un'occasione successiva per chiarire questi punti che vi abbiamo dato.”*

Sindaco: *“Se sono di natura politica assolutamente sì, se sono di natura tecnica dovrete approfondirli con i tecnici.”*

Consigliere Noemi Doro: *“Ma i soldi sono di tutti.”*

Sindaco: *“Non c'è dubbio.”*

Consigliere Noemi Doro: *“A comparti stagni è difficilissimo andare.”*

Sindaco: *“No, non è a comparti stagni. È che ognuno ha il suo ruolo, il tecnico fa un lavoro e il politico ne fa un altro.”*

Consigliere Carlo Acerbi: *“Per fortuna in un'Amministrazione Pubblica sussistono dei ruoli e delle competenze e anche delle responsabilità. Da anni l'Amministrazione degli Enti Pubblici è sovraintesa dai Responsabili dei servizi, i quali attestano la congruità delle somme che sono appostate, l'efficienza dei servizi, e all'Amministrazione compete un atto di pianificazione generale. Se un tecnico dice che quel servizio è costato così ed è stato fatto in quella maniera, a noi, al massimo, potrebbe competere di dire che potrebbe essere stato fatto in una maniera diversa con dei costi diversi. Ma se in un Consiglio Comunale, in un verbale, si dice che la relazione tecnica di quel tecnico è sbagliata, o si rapporta al tecnico e se ne prende atto e, quindi, il Consigliere Comunale farà l'accesso agli atti e chiederà conto al Responsabile del servizio, ma oggettivamente noi faremo solo delle dichiarazioni di scienza su questa cosa. È un dato tecnico, punto.”*

Consigliere Emiliano Castellucchio: *“Quindi voi non controllerete?”*

Consigliere Carlo Acerbi: *“Posso fare un esempio banale? Avete votato contro il conto consuntivo. Il conto consuntivo è un dato tecnico, non un dato politico. Votare contro un conto consuntivo vuol dire che avete letto, ci sarà una ragione, che quel conto è sbagliato. Ma il conto consuntivo è un dato, è un risultato tecnico, non politico. Potevate argomentare in mille maniere.”*

Consigliere Anna Maria Arrigoni: *“Votiamo contro perché non approviamo le scelte fatte.”*

Consigliere Carlo Acerbi: *“Ma non sono scelte. Il conto consuntivo è un dato tecnico.”*

Consigliere Noemi Doro: *“Ma lei si faccia i suoi di conti.”*



Comune di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

Consigliere Carlo Acerbi: *“Ma come lei si faccia i suoi?”*

Sindaco: *“Calmi.”*

Consigliere Carlo Acerbi: *“Io porto molto rispetto per le sue opinioni, però quando lei parla io non la tollero, ma la ascolto. La prego di non avere nei miei confronti almeno un simile atteggiamento, perché non siamo, mi perdoni il termine, alla bocciofila. Io sto facendo una considerazione e le sto dicendo che lei, dieci minuti fa, ha detto che il conto di quella relazione tecnica era sbagliato. Non avete detto che si poteva fare diversamente, si poteva fare in un modo diverso, si poteva fare un altro servizio, si potevano risparmiare i soldi. Avete detto che i risultati numerici di quella relazione tecnica sono sbagliati. Ma non deve chiedere conto a noi, se ha questa certezza. Deve chiedere conto al Responsabile del servizio che ha firmato e ha attestato quella relazione, perché altrimenti non sarebbe neanche un Responsabile del servizio.”*

Consigliere Noemi Doro: *“Io chiedo conto all'Amministrazione rispetto a questa cosa se c'è margine di abbassare la TARI. Perché in questo Consiglio Comunale c'è la possibilità ed è emersa la possibilità di alzare determinate tasse inevitabili per qualsiasi cittadino, dal pasto a scuola alla TARI.”*

Consigliere Carlo Acerbi: *“No però scusi, non è quello che ha detto. Perché lei, cinque minuti fa, ha detto che il risultato tecnico di quella relazione era sbagliato. Che dopo lei mi dica c'è uno spazio per migliorare, avete valutazioni diverse, va bene ne discutiamo. Ma stiamo discutendo, in questo momento, del fatto che lei ha detto che la relazione accompagnatoria al documento che stiamo approvando formulata dal tecnico è sbagliata nei numeri.”*

Consigliere Anna Maria Arrigoni: *“Ha detto una cosa in più.”*

Consigliere Noemi Doro: *“Abbiamo chiesto che venga correttamente stimato il valore dei lavori del servizio non eseguiti da Aprica, ma rientranti nei suoi obblighi contrattuali; che venga detratto dall'importo di 379.000 euro circa annui dovuti ad Aprica; che venga ricalcolata la TARI 2025 in base alle minor spese come ricalcolato.”*

Consigliere Carlo Acerbi: *“Appunto, è un dato tecnico. Lo dica al tecnico.”*

Sindaco: *“Quindi, torniamo tra noi. Aveva chiesto parola la Responsabile della ragioneria cortesemente.”*

Responsabile Maria Pia Caterina Arienti: *“Parlando delle competenze dei Responsabili, per quanto mi riguarda, dico solo una cosa. Non c'è un doppio impegno a bilancio per lo stesso servizio. Cioè, non è assunta la spesa a favore di due ditte diverse, non so a cosa si facesse riferimento, ma non è che c'è un doppio impegno per lo stesso servizio.”*

Consigliere Noemi Doro: *“Pronto intervento in occasione di incidenti stradali, sversamento di materiale, abbandono di rifiuti. E' una delibera di gennaio che dice il 21 gennaio è scaduto quello con Servizio Ambienti, adesso mi sfugge. C'è una delibera di gennaio.”*



Comune di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

Responsabile Maria Pia Caterina Arienti: “Sì, però è sempre tramite Aprica.”

Vicesindaco Giuseppe Goi: “Sì, ma non riguarda però quello che è stato detto che fanno i volontari. Quello è un'altra cosa. Quelli sono i rifiuti e, diciamo, le parti che vengono disperse sull'asfalto e sul fondo stradale in caso di incidente. Non sono i rifiuti che raccolgono i volontari.”

Consigliere Noemi Doro: “C'è una virgola, per me è sversamenti, abbandono di rifiuti, incidenti.”

Vicesindaco Giuseppe Goi: “Sono relativi sempre alla casistica dell'incidente stradale che va a occupare la sede stradale con rifiuti, liquidi e quant'altro. L'azienda che lei ha menzionato interviene e ha dei tempi e degli obblighi di intervento in termini temporali. Non sono quello che è stato sollevato. Ringraziamo i volontari, ma è un'altra cosa.”

Consigliere Noemi Doro: “Ok, va bene.”

Vicesindaco Giuseppe Goi: “Cioè Aprica fa capo a questa azienda per occuparsi nello specifico di questo servizio specifico del recupero, appunto, dei liquidi.”

Consigliere Noemi Doro: “Quindi è nel capitolato pagato da Aprica, cioè che paghiamo ad Aprica. Del servizio Aprica.”

Vicesindaco Giuseppe Goi: “Del servizio Aprica, certo.”

Consigliere Noemi Doro: “Quindi non ci sarà un altro stanziamento?”

Sindaco: “No, non risulta.”

Vicesindaco Giuseppe Goi: “Come è stato detto non ci sono doppi impegni sulla stessa cosa.”

Il **Sindaco**, quale Presidente del Consiglio Comunale, constatata l'assenza di ulteriori richieste di intervento, pone alla votazione il presente punto all'ordine del giorno: con voti favorevoli n. 8, contrari, n. 3 (Doro, Arrigoni e Castellucchio), astenuti nessuno espressi in forma palese da n. 11 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** la proposta di deliberazione nella sua formulazione integrale senza alcuna modificazione od integrazione.

Infine stante l'urgenza,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti favorevoli n. 8, contrari, n. 3 (Doro, Arrigoni e Castellucchio), astenuti nessuno espressi in forma palese da n. 11 Consiglieri presenti e votanti



Comune di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

DICHIARA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

il presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testi Unico n. 267 del 18 agosto 2000.



Comune di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Ficicchia Nicolò

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Ciulla Giuseppe

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Il presente atto è stato pubblicato all'albo pretorio on-line in data **04-06-2025** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs 18/08/2000 n. 267, il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile.

Ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 18/08/2000 n. 267, il presente atto viene trasmesso in elenco ai Capigruppo consiliari.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Barcellari Nicla

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, la presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione senza opposizioni, è divenuta esecutiva in data **14-06-2025**.

Canneto sull'Oglio, 16-06-2025

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Barcellari Nicla

PARERI

(Art. 49, D.Lgs 18/08/2000, n. 267)

Favorevole
di Regolarità TECNICA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arienti Maria Pia Caterina

Favorevole
di Regolarità CONTABILE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arienti Maria Pia Caterina

Per copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.
Canneto sull'Oglio, 04-06-2025

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Barcellari Nicla



Comune di


CANNETO SULL'OGLIO

(provincia di Mantova)

**DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE
TARI 2025**

COMUNE DI CANNETO SULL'OGLIO - PARAMETRI DI SUDDIVISIONE PF TARI 2025			
[€/anno]	UTENZE DOMESTICHE	UTENZE NON DOMESTICHE	Totale
Quota Fissa	362.241	146.875	509.116
Totale Costi	362.241	146.875	509.116
%	71,2%	28,8%	100%

I valori esposti figurano al netto del TEFA,
non comprendono le componenti perequative



COMUNE DI CANNETO SULL'OGGIO - TARI 2025 - TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

BASE DATI				CALCOLO QUOTA FISSA					TOTALE	
Descrizione	Numero Componenti	Utenze censite [n]	Superfici [m ²]	Componenti	Coefficiente	Tariffa base [€/persona]	Tariffa UD Quota Fissa [€/m ²]	Gettito atteso Quota Fissa [€]	Gettito atteso TARI Utenze Domestiche [€]	%
Fino 160 mq	Componenti 1	386	40.425	386	1,00	77,32	77,32	29.846	29.846	8%
Fino 160 mq	Componenti 2	318	35.621	636	1,00	77,32	154,64	49.176	49.176	14%
Fino 160 mq	Componenti 3	232	26.910	696	1,00	77,32	231,96	53.815	53.815	15%
Fino 160 mq	Componenti 4	154	17.564	616	1,00	77,32	309,28	47.629	47.629	13%
Fino 160 mq	Componenti 5	64	6.835	320	1,00	77,32	386,60	24.743	24.743	7%
Fino 160 mq	Componenti 6	27	2.900	162	1,00	77,32	463,92	12.526	12.526	3%
Fino 160 mq	Componenti 7	10	1.038	70	1,00	77,32	541,24	5.412	5.412	1%
Fino 160 mq	Componenti 8	6	792	48	1,00	77,32	618,56	3.711	3.711	1%
Fino 160 mq	Componenti 1 Residente occasionale	29	3.448	29	1,00	77,32	77,32	2.242	2.242	1%
Fino 160 mq	Componenti 1 Non Residente occasionale	27	3.241	27	1,00	77,32	77,32	2.088	2.088	1%
Fino 160 mq	Componenti 2 Non Residenti occasionale	16	1.901	31	1,00	77,32	154,64	2.474	2.474	1%
Oltre 160 mq	Componenti 1	167	38.184	167	1,05	81,19	81,19	13.558	13.558	4%
Oltre 160 mq	Componenti 2	221	50.157	442	1,05	81,19	162,37	35.884	35.884	10%
Oltre 160 mq	Componenti 3	132	29.339	396	1,05	81,19	243,56	32.150	32.150	9%
Oltre 160 mq	Componenti 4	87	19.773	348	1,05	81,19	324,75	28.253	28.253	8%
Oltre 160 mq	Componenti 5	23	5.101	115	1,05	81,19	405,93	9.336	9.336	3%
Oltre 160 mq	Componenti 6	9	1.921	54	1,05	81,19	487,12	4.384	4.384	1%
Oltre 160 mq	Componenti 7	4	946	28	1,05	81,19	568,31	2.273	2.273	1%
Oltre 160 mq	Componenti 8	-	-	-	1,05	81,19	649,49	-	-	0%
Oltre 160 mq	Componenti 1 Residente occasionale	12	3.514	12	1,05	81,19	81,19	974	974	0%
Oltre 160 mq	Componenti 1 Non Residente occasionale	5	1.223	5	1,05	81,19	81,19	406	406	0%
Oltre 160 mq	Componenti 2 Non Residenti occasionale	9	2.176	18	1,05	81,19	162,37	1.461	1.461	0%
Totale		1.938	293.009	4.606				362.344	362.344	100%

I valori esposti figurano al netto del TEFA, non comprendono le componenti perequative

Numero componenti	TARIFFE 2025 UTENZE DOMESTICHE [€/anno] e variazione percentuale rispetto a 2024			
	Superficie fino 160 mq		Superficie oltre 160 mq	
1	81,00	+ 0,0%	85,00	+ 0,0%
2	162,00	+ 0,0%	170,00	+ 0,0%
3	244,00	+ 0,4%	256,00	+ 0,4%
4	325,00	+ 0,3%	341,00	+ 0,3%
5	406,00	+ 0,2%	426,00	+ 0,2%
6	487,00	+ 0,4%	511,00	+ 0,2%
7	568,00	+ 0,4%	597,00	+ 0,3%
8	649,00	+ 0,3%	682,00	+ 0,3%

I valori riportati indicano la TARI applicata per l'anno 2025 e la variazione % rispetto alla TARI 2024, esemplificata per categorie notevoli di superficie e numero di componenti di utenze domestiche.


Le tariffe calcolate includono il TEFA (5%), non comprendono le componenti perequative e non considerano eventuali riduzioni.

COMUNE DI CANNETO SULL'OGGIO - TARI 2025- TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

BASE DATI				CALCOLO QUOTA FISSA				TOTALE		
Cod.	Tipo Attività	Utenze censite [n]	Superfici [m ²]	Sup. equiv. [m ²]	Coefficiente di produttività	Tariffa base [€/m ²]	Tariffa UND Quota Fissa [€/m ²]	Gettito atteso Quota Fissa [€]	Gettito atteso TARI UND [€]	%
cat 01	Uffici pubblici e privati, studi professionali e simili, agenzie	55	9.362	8.764	2,40	1,23	2,962	25.960	25.960	18%
cat 02	Negozi alta produzione di rifiuti (fiori, piante, frutta, verdura, pescherie)	2	490	213	9,50	1,23	11,723	2.491	2.491	2%
cat 03	Negozi media produzione di rifiuti (alimentari, gastronomie, macellerie, pizze al	9	3.814	2.163	5,00	1,23	6,170	13.343	13.343	9%
cat 04	Negozi bassa produzione di rifiuti (beni durevoli, edicole, farmacie, tabaccai, plu	9	687	687	2,70	1,23	3,332	2.289	2.289	2%
cat 05	Bar, caffè, pasticcerie, gelaterie, locali notturni, sale giochi	8	1.414	1.414	5,80	1,23	7,157	10.120	10.120	7%
cat 06	Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie, mense	7	1.223	1.223	7,50	1,23	9,255	11.319	11.319	8%
cat 07	Alberghi e pensioni senza ristorante				2,65	1,23	3,270			
cat 08	Bed & breakfast e agriturismi	4	985	940	2,40	1,23	2,962	2.784	2.784	2%
cat 09	Piccoli laboratori e botteghe artigiane (abbigliamento, giocattolo, parrucchieri, es	29	3.428	3.383	3,25	1,23	4,010	13.567	13.567	9%
cat 10	Falegnami, fabbri, meccanici, elettricisti, distributori e simili, carrozzerie	14	2.920	2.261	3,80	1,23	4,689	10.602	10.602	7%
cat 11	Industrie e laboratori con prevalente produzione di rifiuti speciali	13	3.263	2.041	2,80	1,23	3,455	7.050	7.050	5%
cat 12	Magazzini per ricovero attrezzi e materiale	51	19.818	12.719	1,80	1,23	2,221	28.248	28.248	19%
cat 13	Case di cura, case di riposo, ospedali	1	1.787	1.787	2,60	1,23	3,208	5.733	5.733	4%
cat 14	Istituti/associazioni/enti culturali, caserme, stazioni, enti pubblici	29	10.897	10.834	1,00	1,23	1,234	13.369	13.369	9%
cat 15	Aree scoperte ad uso non abitativo				0,58	1,23	0,716			
		231	60.088	48.428				146.874	146.874	100%

I valori esposti figurano al netto del TEFA, non comprendono le componenti perequative

Sup. equiv. Quota Fissa: superfici totali, iscritte in banca dati TARI, diminuite dell'incidenza di eventuali riduzioni applicate alla quota fissa



Cod.	Descrizione Attività UTENZE NON DOMESTICHE	utenze n.	TARIFFE 2024 [€/m²]	TARIFFE 2025 [€/m²]	Differenza % vs 2024
cat 01	Uffici pubblici e privati, studi professionali e simili, agenzie	55	3,093	3,110	+ 0,5%
cat 02	Negozi alta produzione di rifiuti (fiori, piante, frutta, verdura, pescherie)	2	12,245	12,309	+ 0,5%
cat 03	Negozi media produzione di rifiuti (alimentari, gastronomie, macellerie, pizze al t	9	6,445	6,479	+ 0,5%
cat 04	Negozi bassa produzione di rifiuti (beni durevoli, edicole, farmacie, tabaccai, plu	9	3,481	3,499	+ 0,5%
cat 05	Bar, caffè, pasticcerie, gelaterie, locali notturni, sale giochi	8	7,476	7,515	+ 0,5%
cat 06	Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie, mense	7	9,667	9,718	+ 0,5%
cat 07	Alberghi e pensioni senza ristorante	0	3,416	3,434	+ 0,5%
cat 08	Bed & breakfast e agriturismo	4	3,093	3,110	+ 0,5%
cat 09	Piccoli laboratori e botteghe artigiane (abbigliamento, giocattolo, parrucchieri, e	29	4,190	4,211	+ 0,5%
cat 10	Falegnami, fabbri, meccanici, elettricisti, distributori e simili, carrozzerie	14	4,898	4,923	+ 0,5%
cat 11	Industrie e laboratori con prevalente produzione di rifiuti speciali	13	3,609	3,628	+ 0,5%
cat 12	Magazzini per ricovero attrezzi e materiale	51	2,321	2,332	+ 0,5%
cat 13	Case di cura, case di riposo, ospedali	1	3,352	3,368	+ 0,5%
cat 14	Istituti/associazioni/enti culturali, caserme, stazioni, enti pubblici	29	1,289	1,296	+ 0,5%
cat 15	Aree scoperte ad uso non abitativo	0	0,748	0,752	+ 0,6%

Le tariffe calcolate includono il TEFA (5%) e non considerano eventuali riduzioni, non comprendono le componenti perequative